



Città di Pineto

“Comune Operatore di Pace”

(Provincia di Teramo)

ORIGINALE

Registro Generale n. 109

ORDINANZA

N. 19 DEL 07-07-2026

Ufficio: SINDACO

Oggetto: Divieto di accensione di fuochi e fumo 2026

L'anno duemilaventisei addì sette del mese di luglio,

il SINDACO
Avv. Alberto Dell'Orletta

Premesso che

- La città di Pineto è caratterizzata dalla presenza di due importanti pinete litoranee che delimitano la costa dal paesaggio urbano, la pineta denominata “Catucci” a nord della foce del Torrente Calvano e la più importante Pineta Storica e neo rimboscimento che si estende per oltre tre chilometri a sud del Torrente Calvano fino al manufatto storico di Torre Cerrano;
- La pineta costituisce un ambiente unico, un continuum tra mare e terra, che crea un microclima particolarmente favorevole durante la stagione estiva e contiene all'interno elementi di alta valenza naturalistica;
- La particolare valenza naturalistica è enfatizzata dalla presenza di un'area marina protetta nazionale istituita con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 21/10/2009 che estende il suo fronte per sette chilometri tra i Comuni di Pineto e Silvi e per tre miglia a mare, a comprendere tutti i territori a terra appartenenti al demanio marittimo dello Stato;

- Ogni porzione del territorio dell'AMP, dalla sua istituzione, ha perso le caratteristiche originarie, assumendo quelle tipiche degli habitat protetti, tra i quali l'Habitat codificato 2270 a classificare aree di duna con presenza di foreste di pinus pinea e/o pinus pinaster;
- L'area marina protetta Torre del Cerrano è riconosciuta anche Sito di Importanza Comunitaria e Zona Speciale di Conservazione appartenente di diritto alla Rete Natura 2000;
- Il regime di tutela previsto per tali habitat comporta l'assoggettamento a severe normative internazionali che vietano qualunque intervento o attività che possa comprometterne l'integrità e la conservazione;
- Lo stesso regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta a presidio della tutela e della conservazione degli habitat caratterizzanti l'area protetta stessa, prescrive divieti ad alcune attività ritenute potenzialmente pericolose (es. calpestare o attraversare le aree di duna, accendere fuochi, fumare, danneggiare in qualsiasi modo piante, parti di piante, arbusti e radici, affiggere ad alberi ed arbusti, chiodi, cartelli, incidere la corteccia, fare legature, comprese quelle relative alla installazione di amache o attrezzature simili, il bivacco, ecc.).

Considerato che

- con l'inizio della stagione estiva ed il conseguente incremento della popolazione presente sul territorio, all'interno delle pinete litoranee si assiste a comportamenti, che anche se impropriamente ritenuti corretti o non pericolosi da parte di chi li pone in essere, risultano particolarmente pericolosi per la tutela degli habitat di specie;
- tali comportamenti sono altresì da condannare laddove una continua informazione mette in guardia gli utenti dal tenere tali comportamenti (es. accensione di fuochi, di sigarette e conseguente abbandono di mozziconi ancora accesi, installazione di amache tra le alberature, apprestamento di bivacchi, posizionamento di tendaggi, ecc.);
- nella fattispecie dell'accensione di fuochi e di sigarette tali comportamenti rappresentano un pericolo elevato in habitat caratterizzati da foreste di alberi e presenza di arbusti ad elevato rischio di incendio;

Visti

- gli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante *Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*;
- la Legge 6 dicembre 1991 n. 394 recante *Legge quadro sulle aree protette*;
- la DIRETTIVA 92/43/CEE DEL CONSIGLIO del 21 maggio 1992 relativa alla *conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (direttiva Habitat)*;
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357 recante *Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*.
- il D.M. 21 ottobre 2009 recante *Istituzione dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano*;
- la DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 2012 che adotta un *sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale – SIC IT7120215 Torre del Cerrano*;
- il D.M. 12 gennaio 2017 n. 11 recante *Approvazione del regolamento di esecuzione e organizzazione dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano*;

- il D.M. 28 dicembre 2018 recante *Designazione di una zona speciale di conservazione (ZSC) insistente nel territorio della regione biogeografica continentale della Regione Abruzzo – Torre del Cerrano*;
- il Disciplinare Integrativo al Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano per l'anno 2025.

ORDINA

ARTICOLO 1 - DIVIETI

1. All'interno delle pinete litoranee, inclusi le aree verdi, i sentieri, la pista ciclo pedonale (ciclovía adriatica), le spiagge libere ed in concessione, le zone di sosta e ogni spazio libero aperto al pubblico è fatto divieto:
 - a. di accensione di fuochi a qualsiasi scopo (es. fuochi a fiamma libera, braci, fuochi d'artificio, lanterne cinesi, ecc.);
 - b. di fumo in qualsiasi forma (sigarette, sigari, pipe, dispositivi elettronici, ecc.);
 - c. di abbandono a terra di mozziconi;
 - d. di abbandono di rifiuti di qualsiasi natura;
 - e. di bivaccare, intendendosi in maniera indicativa e non esaustiva qualsiasi forma di permanenza notturna o prolungata mediante l'uso, anche temporaneo, di tende, sacchi a pelo, materassini, amache o attrezzature similari, sedie, tavoli, panche, ecc. al di fuori delle aree appositamente predisposte e autorizzate;
 - f. oltrepassare aree delimitate a protezione delle dune costiere calpestandole;

ARTICOLO 2 - SANZIONI

1. Le violazioni alle disposizioni di cui ai precedenti articoli comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51,64 a euro 1.032,91 (articolo 4 del D.M. 12/07/2017 n. 11), oltre alle spese di procedimento e notifica, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

ARTICOLO 3 – ENTRATA IN VIGORE

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.
2. Alla presente ordinanza verrà garantita la massima diffusione sul territorio mediante apposizione o integrazione della cartellonistica già esistente, oltre alla pubblicazione sul sito istituzionale del comune.
3. La stessa verrà notificata agli organi di polizia e vigilanza affinché ne facciano rispettare i contenuti.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Avv. Alberto Dell'Orletta